



Comune di Alberobello

Città Metropolitana di Bari
Area Tecnica



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization



Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

Prot. n. 878/2024

Alberobello, 12/01/2024

al
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO
COMUNE DI ALTAMURA – CAPOFILA**

Dott. Ing. Vittorio Difonzo
suapsistemamurgiano@pec.it

**alla ditta interessata
Società INWIT S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A.
- VODAFONE ITALIA S.P.A.**
Per il tramite del SUAP Murgia Sviluppo
ai sensi del D.P.R. 160/2010-art. 4

OGGETTO:	<u>Pratica SUAP N. 46965 DEL 07/06/2023</u> - Aut. Paesaggistica Ordinaria - Pratica n. 66/23 - Prot. n. 12142 del 07/06/2023 INWIT S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. - VODAFONE ITALIA S.P.A. COMUNICAZIONE DI DINIEGO ALL' ACCOGLIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – ART. 146 D.Lgs 42/2004
DITTA:	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - INWIT S.p.A. (08936640963) Vodafone Italia S.p.A. (93026890017) Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
LAVORI:	<u>Pratica n.46965</u> - Realizzazione una nuova SRB multigestore di proprietà Inwit S.p.A. per telefonia cellulare su cui verranno ospitati impianti delle società TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. ex art. 87 del D. Lgs. 259/03 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 207 dell' 08/11/2021
LUOGO:	Via Monte Pasubio - Alberobello (BA)
CATASTO:	foglio 38 particelle 292 subalterno -

Con riferimento alla pratica paesaggistica in oggetto,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO

Visto il Codice di Beni Culturali e del Paesaggio del D. Lgs. 22/01/2004 n.42 e ss.mm.ii.;

Visto la Deliberazione di Giunta Regione Puglia 16 febbraio 2015 n. 176 di approvazione del PPTR, pubblicata sul BURP n.40 del 23/03/2015;

Vista la Legge Regionale n. 20 del 07/10/2009 e ss.mm.ii. “Norme per la pianificazione paesaggistica”, artt. 7, 8 e 9;

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la delega regionale attribuita al Comune di Alberobello con Delibera di Giunta Regionale n. 1073 del 19/06/2018;

Visto il Decreto Sindacale del Comune di Alberobello (BA) n. 11 del 31/08/2023, di nomina dell'ing. Giuseppe MILETI, come Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, accertamenti di compatibilità paesaggistica e/o provvedimenti autorizzatori paesaggistici previsti dal D.Lgs. n. 42/2004 nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica (PPTR);

Vista l'istanza presentata e gli elaborati tecnico-amministrativi:

- nota prot. 12142 del 07/06/2023 (deposito progetto);
- nota prot. 15102 14/07/2023 (parere preliminare Soprintendenza con richiesta doc. integrativa);
- nota prot. 19678 18/09/2023 (integrazione documentale);

Accertato che l'area oggetto dell'intervento è soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 e 143, c. 1, lett. e) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

Verificato che l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017

Visto il “parere SFAVOREVOLE” n. 01 della Commissione Locale per il paesaggio del Comune di Alberobello espresso nella seduta del 18/10/2023, che si riporta integralmente di seguito:

“La Commissione Locale per il Paesaggio, esaminati gli elaborati scritto-grafici di progetto e quelli integrativi, richiamata la “dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Alberobello” di cui al D.M. 26/03/1970 – G.U. n. 210 del 21/08/1970 “la zona ha notevole interesse pubblico perché costituenti, per il loro valore storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un complesso estetico - tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza”, esprime parere SFAVOREVOLE all'intervento proposto in quanto in contrasto con la scheda PAE0001.

Il manufatto edilizio di nuova realizzazione è posto a una quota superiore e predominante rispetto all'intera area vincolata, interferendo in modo significativo con le relazioni funzionali e visive del centro storico monumentale, riconosciuto anche come patrimonio UNESCO, che si sviluppa lungo tutto il versante prospiciente Largo Martellotta-Via Indipendenza, compromettendo le relazioni qualificanti (fisiche, ambientali, visive) tra l'insediamento delle tipiche costruzioni a trulli e lo spazio rurale.

L'installazione di un'antenna per le telecomunicazioni di notevoli dimensioni (34,35 m) sulla porzione più alta e adiacente al Rione Monti, costituita prevalentemente da trulli e da case coloniche, comporta irrimediabilmente la compromissione dei numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico (piazze, strade, terrazzini, scalinate) dai quali si può godere ampiamente dello spettacolo di tale bellezza.

Considerata l'altezza ridotta dell'edificato, prevalentemente costituito da un andamento piano altimetrico del territorio che individua in Largo Martellotta-Via Indipendenza la zona più bassa rispetto alla più grande area oggetto di vincolo, l'intervento altera lo skyline urbano e interferisce con le relazioni visuali tra le costruzioni a trullo e l'area rurale.

Non sono state previste misure di mitigazione e di compensazione, atteso che la stessa antenna è proposta in acciaio e senza rivestimenti e/o soluzioni atte a mascherare la natura dell'opera, oltre al fatto che non sono state analizzate le diverse soluzioni alternative in termini localizzative e progettuali, a tal fine si consiglia di delocalizzare il sito in un'area a minore impatto paesaggistico.”

Vista la nota prot. n. 22319 del 19/10/2023 con cui l'Ufficio ha trasmesso la documentazione di rito alla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari al fine di acquisire il parere vincolante ai sensi dell'art. 146 c. 7 del D.Lgs 42/2004;

Visto il “**Riscontro nota con parere di competenza ai sensi del co 8 dell'art 146 del DLgs 42/04. Preavviso di parere contrario ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/'90 s.m.i. in combinato disposto con la legge n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011**” con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha espresso il preavviso di parere vincolante negativo prot. n. 13458-P del 14/11/2023 acclarato al protocollo di questo Ente al n. 24276 del 14/11/2023 e n. 24618 del 17/11/2023 (nota di trasmissione SUAP) per i seguenti motivi ostatici:

“...omissis...”

preso atto dell'istruttoria comunale con cui viene verificata la conformità alle NTA del PPTR, e proposto parere negativo all'istanza in quanto "in contrasto con il regime di tutela paesaggistica (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.)",

preso atto del parere SFAVOREVOLE” della Commissione Locale per il paesaggio come da verbale n.01 del 18/10/2023 per le motivazioni che si riportano integralmente di seguito:

“La Commissione Locale per il Paesaggio, esaminati gli elaborati scritto-grafici di progetto e quelli integrativi, richiamata la “dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Alberobello” di cui al D.M. 26/03/1970 – G.U. n. 210 del 21/08/1970 “la zona ha notevole interesse pubblico perché costituenti, per il loro valore storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un complesso estetico - tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza”, esprime parere SFAVOREVOLE all'intervento proposto in quanto in contrasto con la scheda PAE0001. Il manufatto edilizio di nuova realizzazione è posto a una quota superiore e predominante rispetto all'intera area vincolata, interferendo in modo significativo con le relazioni funzionali e visive del centro storico monumentale, riconosciuto anche come patrimonio UNESCO, che si sviluppa lungo tutto il versante prospiciente Largo Martellotta-Via Indipendenza, compromettendo le relazioni qualificanti (fisiche, ambientali, visive) tra l'insediamento delle tipiche costruzioni a trulli e lo spazio rurale. L'installazione di un'antenna per le telecomunicazioni di notevoli dimensioni (34,35 m) sulla porzione più alta e adiacente al Rione Monti, costituita prevalentemente da trulli e da case coloniche, comporta irrimediabilmente la compromissione dei numerosi e

stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico (piazze, strade, terrazzini, scalinate) dai quali si può godere ampiamente dello spettacolo di tale bellezza. Considerata l'altezza ridotta dell'edificato, prevalentemente costituito da un andamento piano altimetrico del territorio che individua in Largo Martellotta-Via Indipendenza la zona più bassa rispetto alla più grande area oggetto di vincolo, l'intervento altera lo skyline urbano e interferisce con le relazioni visuali tra le costruzioni a trullo e l'area rurale. Non sono state previste misure di mitigazione e di compensazione, atteso che la stessa antenna è proposta in acciaio e senza rivestimenti e/o soluzioni atte a mascherare la natura dell'opera, oltre al fatto che non sono state analizzate le diverse soluzioni alternative in termini localizzative e progettuali, a tal fine si consiglia di delocalizzare il sito in un'area a minore impatto paesaggistico",

questa Soprintendenza, condividendo le valutazioni di codesto Ufficio e le valutazioni di compatibilità della Commissione Locale del paesaggio, **da preavviso ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/90, che intende adottare provvedimento negativo, in esito alla richiesta sopra indicata, per le seguenti motivazioni.**

L'area oggetto di intervento ricade all'interno della tutela paesaggistica di cui all'art 136 del D.lg 42/04 di cui al DM 26.03.1970 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in Comune di Alberobello, Istituito ai sensi della L. 1497 (G. U. n. 210 del 21.08.1970 - parte III del DLgs 42/04) 6.3.1 - facente parte delle Componenti culturali e insediative (art. 77 / art. 78) BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 79) del PPTR . All'interno dell'area sono altresì riconosciuti gli UCP delle componenti culturali e insediative - Paesaggi rurali (art. 83) e gli UCP delle Componenti dei valori percettivi (art. 86 / art. 87) Coni visuali (art. 88).

L'impianto si posiziona su porzione del territorio interessato dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico segnato morfologicamente dalla presenza di terreni terrazzati con muretti a secco atti a superare il rilevante pendio che caratterizza l'estremo lembo del Rione monumentale "Monti" attraversato dal percorso di contro crinale di via Pasubio su cui si imposta la città a trulli a partire dalla seconda metà dell'Ottocento con la ristrutturazione dei preesistenti vicinati rurali a trulli.

La sua localizzazione, pertanto, risulta prossima al sito UNESCO "Rione Monti" che subisce, per caratteristiche altimetriche del sito e per l'altezza raggiunta dalla struttura ad antenna della stazione radio base, un rilevante impatto, interferendo con la fruizione visiva del singolare insediamento a trulli anche a distanza.

Sebbene dalla documentazione di intervisibilità trasmessa dalla società, acquisita con prot. 10739 del 19.09.2023, a seguito della richiesta integrazione di questo Istituto che individuava alcuni assi significativi da analizzare (a) via Monte Pasubio, tutta la via, b) via Monte San Gabriele, c) via Indipendenza tutta la via da via Segni a Largo Martellotta, d) via Gronchi da via Segni a via Cavour , e) Via 7 Liberatori della Selva da via Indipendenza a via Marraffa, f) via Monte San Gabriele tutta la via , g) via G. Verdi da via Colombo, h) via Colombo da via Turi a via dei Mille (Rione Aia Piccola), i) Largo Martellotta, tutti i coni visuali lungo la viabilità di Rione Monti, l) Terrazza del Belvedere adiacente alla chiesa di Santa Lucia, m) via Rodolfo Acquaviva, n) via Nicola Balenzano, o) via Umberto, p) Largo Martellotta, angolo via Dante Alighieri (angolo di palazzo Morea), q) piazza del Popolo tutte le visuali verso Rione Monti), l'interferenza venga evidenziata a distanza solo su alcune visuali , è possibile tuttavia riscontrare che anche altre visuali vengono interessate dalla interferenza visiva a distanza, determinata dall'altezza raggiunta dalla infrastruttura il cui impatto si amplifica per la presenza di più antenne sulla stessa montate (palo flangiato 30 m + 4m di pennone, n. 6 antenne settoriali di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A.; n. 2 tratte in ponte radio di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A., n. 12 Moduli RRU di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A., n. 6 antenne settoriali di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A., n. 2 tratta in ponte radio di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A., n. 12 Moduli RRU di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A.).

E' possibile tuttavia riscontrare l'interferenza visiva della struttura alta 34 metri anche dalla stessa viabilità richiamata, se si analizzano diverse posizioni lungo la percorrenza della stessa e non la singola posizione come ritratto dalla documentazione trasmessa , oltre qualche ostacolo visivo eventualmente offerto alla vista, trattandosi di percorsi viari che si snodano assecondando pendii e contropendii offrendo molteplici punti di vista verso i rioni monumentali a trulli e verso quel territorio che nel reciproco rapporto tra forme insediative e paesaggio rurale antropizzato è stato riconosciuto di notevole interesse pubblico già nel 1970, dopo numerosi tentativi posti in essere dal Ministero per tutelare la singolarità dell'insediamento a trulli alberobellese e il suo territorio contermini dalle improprie aggiunte.

A ciò si aggiungono i belvedere offerti dalla terrazza adiacente la chiesa di Santa Lucia o retrostante la stessa e di palazzo Carignani , oltre quella del palazzo municipale e i singoli affacci dal "rione Aia Piccola", verso Rione Monti (se si valuta il versante opposto a Rione Monti rispetto Largo Martellotta) o quelli, sullo stesso versante, lungo via Monte San Gabriele e via Monte Olimpo, per citarne solo alcuni significativi.

Il sito prescelto si trova infatti sul limite urbano e prossimo ad aree rurali visibili dalla viabilità in entrata e uscita dalla cittadina che consente, quei "molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza" (Cfr. Dichiarazione notevole interesse pubblico DM 26.03.10970).

Il sito è posto in prossimità di uno dei lembi più esterni del rione Monti a Sud Est, raggiungibile da via Pasubio che partecipa, quale struttura urbana, al valore "storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un

complesso estetico -tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che si presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali” (Cfr. Dichiarazione notevole interesse pubblico DM 26.03.10970).

L'intervento, pertanto, a giudizio della scrivente, non risulta compatibile con gli aspetti di tutela imponendosi percettivamente rispetto al contesto, operando ad una alterazione di quei requisiti necessari che la dichiarazione del notevole interesse pubblico pone al fine di tutelare i valori del "singolare" insediamento a trulli, presenti in maniera diffusa anche nel contesto urbano oggi interessato da moderne abitazioni.

Non vengono valutate possibili alternative localizzative in grado di determinare scelte maggiormente compatibili anche alla luce di limitati sistemi di mitigazione operabili nel contesto, stante l'altimetria dello stesso, le altezze limitate dei fabbricati (massimo due livelli) e il rapporto con la viabilità pubblica e i siti di interesse pubblico.

Non viene dimostrata la conformità dell'intervento all'art. 86 delle NTA del PPTR, trattandosi di sito interessato da Paesaggi rurali i cui valori paesaggistici si confrontano con le strutture ivi insistenti anche in termini percettivi e la sua compatibilità rispetto gli obiettivi di qualità paesaggistica e alle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché le modalità con cui si conforma alle raccomandazioni contenute nelle linee guida citate al co 5 dell'art 83 in relazione agli interventi di grande impatt che operano trasformazioni sul territorio (Patto città campagna, aree produttive, DRAG).

Si evidenzia altresì la non ammissibilità dell'intervento misurata attraverso il disposto di cui all'art 88 delle NTA del PPTR per le componenti dei valori percettivi (il sito rientra nell'UCP Cono visivo), in quanto comportante "a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali".

La struttura proposta nel sito individuato viene valutata inoltre quale possibile minaccia all'integrità delle aree riconosciute nel 1996 quali patrimonio dell'Umanità (Rioni monumentali e siti individui Unesco).

Condividendo le valutazioni della Commissione Locale per il paesaggio che si richiamano integralmente questa Soprintendenza conferma il parere negativo da codesto Ente proposto, segnalando l'opportunità per la società di individuare altro sito maggiormente compatibile valutando, in ragione delle esigenze di copertura dichiarate ("Relazione RAN"), pur in assenza di una pianificazione a livello comunale che si ritiene necessaria, anche i terreni verso Via dei Sette Liberatori della Selva posti ad una quota altimetricamente meno rilevante rispetto al contesto dei rioni monumentali o oltre la stessa via, sul versante opposto a quello che interessa i rioni monumentali e in prossimità delle maglie di edificazione moderna estranee al tessuto consolidato della cittadina, con le necessarie valutazioni di intervisibilità e di cumulo degli impatti.

Si fa presente che, a norma del citato articolo della Legge 241/'90, la S.V. potrà far pervenire per iscritto alla Scrivente, entro 10 giorni dalla ricezione della presente, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

...omissis...";

Preso atto che, sulla scorta delle valutazioni paesaggistiche formulate con il parere vincolante negativo soprarichiamato, la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con l'anzidetta nota ha comunicato, ai sensi dell'art. 146, comma 8 del D. Lgs. 42/2004 e per gli effetti dell'art. 10-bis della legge n. 241/90 e s.m.i., il preavviso di provvedimento paesaggistico negativo, assegnando al richiedente il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti;

Visto il "Parere di competenza art 146 del DLgs 42/04", ovvero il parere vincolante contrario di cui alla nota prot. n. 15389-P del 27/12/2023 acclarato al protocollo di questo Ente al n. 27434 del 27/12/2023 e n. 27449 del 27/12/2023 (nota di trasmissione SUAP) espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari che si riporta di seguito:

"...omissis...

vista la nota prot. 13458 del 14/11/2023 con cui questo Istituto trasmetteva preavviso di parere contrario motivato ai sensi dell'art 10 bis della L.241/1990 sulla proposta presentata,

preso atto che non risultano pervenute osservazioni dalla Ditta, questa Soprintendenza, condividendo le valutazioni della Commissione Locale per il paesaggio che si richiamano integralmente e la proposta di parere negativo di codesto Ente, conferma il parere contrario all'istanza per le motivazioni già indicate nella nota di preavviso che si riportano integralmente al fine del rilascio del provvedimento finale di codesto Ente.

"L'area oggetto di intervento ricade all'interno della tutela paesaggistica di cui all'art 136 del D.lg 42/04 di cui al DM 26.03.1970 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in Comune di Alberobello, Istituito ai sensi della L. 1497 (G. U. n. 210 del 21.08.1970 - parte III del DLgs 42/04) 6.3.1 - facente parte delle Componenti culturali e insediative (art. 77 / art. 78) BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 79) del PPTR . All'interno dell'area sono altresì riconosciuti gli UCP delle componenti culturali e insediative - Paesaggi rurali (art. 83) e gli UCP delle Componenti dei valori percettivi (art. 86/ art. 87) Coni visuali (art. 88).

L'impianto si posiziona su porzione del territorio interessato dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico segnato morfologicamente dalla presenza di terreni terrazzati con muretti a secco atti a superare il rilevante pendio che caratterizza l'estremo lembo del Rione monumentale "Monti" attraversato dal percorso di

contro crinale di via Pasubio su cui si imposta la città a trulli a partire dalla seconda metà dell'Ottocento con la ristrutturazione dei preesistenti vicinati rurali a trulli.

La sua localizzazione, pertanto, risulta prossima al sito UNESCO "Rione Monti" che subisce, per caratteristiche altimetriche del sito e per l'altezza raggiunta dalla struttura ad antenna della stazione radio base, un rilevante impatto, interferendo con la fruizione visiva del singolare insediamento a trulli anche a distanza.

Sebbene dalla documentazione di intervisibilità trasmessa dalla società, acquisita con prot. 10739 del 19.09.2023, a seguito della richiesta integrazione di questo Istituto che individuava alcuni assi significativi da analizzare (a) via Monte Pasubio, tutta la via, b) via Monte San Gabriele, c) via Indipendenza tutta la via da via Segni a Largo Martellotta, d) via Gronchi da via Segni a via Cavour, e) Via 7 Liberatori della Selva da via Indipendenza a via Marraffa, f) via Monte San Gabriele tutta la via, g) via G. Verdi da via Colombo, h) via Colombo da via Turi a via dei Mille (Rione Aia Piccola), i) Largo Martellotta, tutti i con visuali lungo la viabilità di Rione Monti, l) Terrazza del Belvedere adiacente alla chiesa di Santa Lucia, m) via Rodolfo Acquaviva, n) via Nicola Balenzano, o) via Umberto, p) Largo Martellotta, angolo via Dante Alighieri (angolo di palazzo Morea), q) piazza del Popolo tutte le visuali verso Rione Monti), l'interferenza venga evidenziata a distanza solo su alcune visuali, è possibile tuttavia riscontrare che anche altre visuali vengono interessate dalla interferenza visiva a distanza, determinata dall'altezza raggiunta dalla infrastruttura il cui impatto si amplifica per la presenza di più antenne sulla stessa montate (palo flangiato 30 m + 4m di pennone, n. 6 antenne settoriali di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A.; n. 2 tratte in ponte radio di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A., n. 12 Moduli RRU di nuova installazione per il gestore Vodafone Italia S.p.A., n. 6 antenne settoriali di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A., n. 2 tratta in ponte radio di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A., n. 12 Moduli RRU di nuova installazione per il gestore TIM S.p.A.).

E' possibile tuttavia riscontrare l'interferenza visiva della struttura alta 34 metri anche dalla stessa viabilità richiamata, se si analizzano diverse posizioni lungo la percorrenza della stessa e non la singola posizione come ritratto dalla documentazione trasmessa, oltre qualche ostacolo visivo eventualmente offerto alla vista, trattandosi di percorsi viari che si snodano assecondando pendii e contropendii offrendo molteplici punti di vista verso i rioni monumentali a trulli e verso quel territorio che nel reciproco rapporto tra forme insediative e paesaggio rurale antropizzato è stato riconosciuto di notevole interesse pubblico già nel 1970, dopo numerosi tentativi posti in essere dal Ministero per tutelare la singolarità dell'insediamento a trulli alberobellese e il suo territorio contermini dalle improprie aggiunte.

A ciò si aggiungono i belvedere offerti dalla terrazza adiacente la chiesa di Santa Lucia o retrostante la stessa e di palazzo Carignani, oltre quella del palazzo municipale e i singoli affacci dal "rione Aia Piccola", verso Rione Monti (se si valuta il versante opposto a Rione Monti rispetto Largo Martellotta) o quelli, sullo stesso versante, lungo via Monte San Gabriele e via Monte Olimpo, per citarne solo alcuni significativi.

Il sito prescelto si trova infatti sul limite urbano e prossimo ad aree rurali visibili dalla viabilità in entrata e uscita dalla cittadina che consente, quei "molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza" (Cfr. Dichiarazione notevole interesse pubblico DM 26.03.10970). Il sito è posto in prossimità di uno dei lembi più esterni del rione Monti a Sud Est, raggiungibile da via Pasubio che partecipa, quale struttura urbana, al valore "storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un complesso estetico -tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che si presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali" (Cfr. Dichiarazione notevole interesse pubblico DM 26.03.10970).

L'intervento, pertanto, a giudizio della scrivente, non risulta compatibile con gli aspetti di tutela imponendosi percettivamente rispetto al contesto, operando ad una alterazione di quei requisiti necessari che la dichiarazione del notevole interesse pubblico pone al fine di tutelare i valori del "singolare" insediamento a trulli, presenti in maniera diffusa anche nel contesto urbano oggi interessato da moderne abitazioni.

Non vengono valutate possibili alternative localizzative in grado di determinare scelte maggiormente compatibili anche alla luce di limitati sistemi di mitigazione operabili nel contesto, stante l'altimetria dello stesso, le altezze limitate dei fabbricati (massimo due livelli) e il rapporto con la viabilità pubblica e i siti di interesse pubblico.

Non viene dimostrata la conformità dell'intervento all'art. 86 delle NTA del PPTR, trattandosi di sito interessato da Paesaggi rurali i cui valori paesaggistici si confrontano con le strutture ivi insistenti anche in termini percettivi e la sua compatibilità rispetto gli obiettivi di qualità paesaggistica e alle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché le modalità con cui si conforma alle raccomandazioni contenute nelle linee guida citate al co 5 dell'art 83 in relazione agli interventi di grande impatto che operano trasformazioni sul territorio (Patto città campagna, aree produttive, DRAG).

Si evidenzia altresì la non ammissibilità dell'intervento misurata attraverso il disposto di cui all'art 88 delle NTA del PPTR per le componenti dei valori percettivi (il sito rientra nell'UCP Cono visivo), in quanto comportante "a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei con visuali".

La struttura proposta nel sito individuato viene valutata inoltre quale possibile minaccia all'integrità delle aree riconosciute nel 1996 quali patrimonio dell'Umanità (Rioni monumentali e siti individui Unesco)."

Il presente parere viene rilasciato nei limiti delle competenze assegnate dalla legge a questo Istituto in materia paesaggistica.

...omissis...";

Preso atto altresì che il Soprintendente con la nota soprarichiamata ha confermato il parere vincolante negativo all'approvazione del progetto;

Dato atto che l'Amministrazione competente, ai sensi dell'art. 146, comma 8 del D. Lgs. 42/2004, non può discostarsi dal vincolante parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, e pertanto deve esprimere diniego di autorizzazione paesaggistica al progetto per i lavori di "Pratica n.46965 - Realizzazione una nuova SRB multigestore di proprietà Inwit S.p.A. per telefonia cellulare su cui verranno ospitati impianti delle società TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. ex art. 87 del D. Lgs. 259/03 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 207 dell' 08/11/2021" in località Via Monte Pasubio - Alberobello (BA) e catastalmente identificata al foglio 38 particelle 292;

con la presente,

SI COMUNICA

il **DINEGO** all'accoglimento dell'autorizzazione paesaggistica per i motivi ostativi indicati nel parere vincolante contrario di cui alla nota prot. n. 15389-P del 27/12/2023 acclarato al protocollo di questo Ente al n. 27434 del 27/12/2023 e n. 27449 del 27/12/2023 (nota di trasmissione SUAP) espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e delle argomentazioni in esso richiamate che costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento, relativamente all'istanza in oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste del "Codice del Processo amministrativo" ai sensi del D. Lgs n. 104 del 02.07.2010

Alberobello (BA), 12/01/2024

Il Responsabile del Procedimento
dell'Autorizzazione Paesaggistica
ing. Giuseppe MILETI
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.)